

Comune di Predosa (Alessandria)

Ampliamento e miglioramento della viabilità comunale Predosa-Mantovana. Ordinanza di Occupazione temporanea delle aree non soggette ad espropriazione, necessarie per la realizzazione dell'opera pubblica.

ORDINANZA N. 1E/2021

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
PER LE ESPROPRIAZIONI**

... OMISSIS ...

ORDINA

ART. 1. E' pronunciata in favore del Comune di Predosa, per le motivazioni di cui in premessa, l'occupazione temporanea, **non soggetta ad esproprio**, dei beni immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori occorrenti all'intervento di "*Ampliamento e miglioramento della viabilità comunale Predosa-Mantovana*", così come elencati nel piano particellare allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo.

Ai fini della esatta individuazione grafica dell'area che sarà occupata temporaneamente, si allega – altresì - al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, la proiezione dell'occupazione sugli elaborati planimetrici, rispettivamente, sotto le lettere "B1" e "B2".

ART. 2 L'occupazione temporanea, fermo restando il termine di circa tre mesi per l'esecuzione dei lavori (salvo proroghe motivate), come indicato nel contratto d'appalto Rep. n.2199 in data 09.12.2020, viene prevista per un periodo di mesi 6 (sei) decorrenti dalla data di missione in possesso dei terreni, fatta salva la facoltà di prorogare detto termine, con apposito ulteriore provvedimento.

ART. 3 L'indennità, calcolata su base annuale, spettante - ai sensi dell'art. 50 - D.P.R. 327/2001 - ai proprietari dei beni di cui è disposta, con il presente provvedimento, l'occupazione temporanea, risulta quantificata nel già citato piano particellare allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A".

ART. 4 Di precisare che, qualora le Ditte proprietarie intendano accettare l'indennità come calcolata, dovranno far pervenire all'Ufficio per le Espropriazioni del Comune di Predosa, entro 30 (trenta) giorni successivi all'immissione in possesso, apposita dichiarazione avendo cura di produrre, entro i successivi 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di detta dichiarazione, la documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei terreni occupati.

In caso di silenzio l'indennità si considererà non accettata e si procederà al deposito dell'indennità stessa presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Ai sensi dell'art. 50, comma 2 - D.P.R. 327/2001 qualora manchi l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse, la Commissione Provinciale prevista dall'articolo 41 – D.P.R. 327/2001 determinerà le indennità e di esse ne sarà data comunicazione ai proprietari, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili.

Contro la determinazione della Commissione Provinciale, è proponibile l'opposizione alla stima avanti la Corte di Appello con le modalità di cui all'art. 54, stesso D.P.R., in quanto compatibili.

Eventuali danni arrecati alle proprietà private, in conseguenza dell'occupazione, saranno, su istanza della proprietà, risarciti da chi ha occupato il fondo.

ART. 5 Di dare atto che la somma complessiva stimata di Euro 79,00 (settantanove virgola zero centesimi) per indennità di occupazione temporanea trova copertura nel bilancio 2021 alla Missione 10, Programma 5, P.d.C. 2.02.01.09 al capitolo 20810106 artt. 1 e 2.

ART. 6 Ai sensi dell'art. 49, comma 2 – D.P.R. 327/2001 l'esecuzione della presente ordinanza di occupazione temporanea sarà effettuata previa notifica, nelle forme degli atti processuali civili, ai proprietari interessati, unitamente all'avviso contenente la data e l'ora in cui avranno luogo le operazioni di immissione in possesso e verifiche degli stati di consistenza che proseguiranno sino alla conclusione di tutte le operazioni necessarie.

Della avvenuta esecuzione dell'ordinanza sarà dato atto con apposito verbale di immissione in possesso e descrittivo dello stato di consistenza dei luoghi, da redigere in contraddittorio con le proprietà o, nel caso di sua assenza o rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti dell'Amministrazione Comunale di Predosa.

Potranno partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare.

ART. 7 Di dare infine atto che avverso la presente ordinanza di occupazione temporanea può essere presentato, a norma della legge 06.12.1971, n. 1034, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notifica o dell'avvenuta conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Capo III del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione della indennità ai sensi degli artt. 53 e 54 TU.

ART. 8 La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Predosa, sul B.U.R. della Regione Piemonte e sul sito Web del Comune di Predosa.

Predosa, 28 maggio 2021

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
PER LE ESPROPRIAZIONI**
(Dr. Francesco Cacopardo)